

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, TRIPODI, RAMON MANTOVANI, SPERANZA, RENATO
ALBERTINI, BERGONZI, BOLOGNESI**

Modifica all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa di abitazione

Presentata il 18 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 46 della legge n. 47 del 1985 prevedeva, in deroga all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, per la quale è stato richiesto il condono edilizio.

Allo scopo di ottenere tali benefici il soggetto deve accompagnare l'atto da registrare con una copia conforme del provvedimento di sanatoria, oppure con la copia di domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune con la relativa ricevuta. Inoltre alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve pre-

sentare all'ufficio del registro copia della documentazione suddetta.

La proposta di legge che presentiamo intende modificare il primo comma dell'articolo 46 della legge n. 47 del 1985.

È accaduto infatti che contribuenti, per mera dimenticanza, non abbiano presentato all'ufficio di registro la documentazione annuale, subendo così un provvedimento che, invece di essere un'agevolazione, si è trasformato in grave danno economico; basti pensare alla sovrattassa del 30 per cento ed al 9 per cento di interessi annui da pagare.

L'articolo 1 della proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende eliminare la presentazione annuale della copia del provvedimento definitivo

di sanatoria o, in mancanza, della dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. Infatti potrebbe essere lo stesso ufficio del registro che chiede annualmente al comune notizie in merito alle pratiche di condono. Compito del contribuente sarebbe quello di presentare all'ufficio del registro entro novanta giorni la copia della concessione o del diniego, pena la decadenza dai benefici.

Al contempo si rende necessario, per coloro che alla data di entrata in vigore della legge non avessero ottemperato a quanto previsto dall'ultimo periodo del

primo comma dell'articolo 46 della legge n. 47 del 1985, determinare una data (il 30 giugno 1994) entro cui presentare all'ufficio del registro competente copia della concessione in sanatoria oppure certificato del comune o certificato sostitutivo di atto notorio che attesti che il procedimento per la concessione in sanatoria è ancora nella fase istruttoria.

Il problema da noi evidenziato ha creato a numerosissimi cittadini italiani gravi problemi e ci auguriamo che la nostra proposta di legge riesca ad offrire in tempi rapidi una concreta risposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Benefici fiscali).

1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento definitivo di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia conforme della domanda di concessione, o ricevuta della avvenuta presentazione, rilasciata dal comune stesso e autenticata da un pubblico ufficiale. Entro novanta giorni dalla data della notifica del rilascio della concessione in sanatoria o del diniego la parti interessate devono presentare all'ufficio del registro competente copia del provvedimento di concessione o dell'atto da cui risulti il diniego della concessione, a pena di decadenza dai benefici ».

ART. 2.

(Disposizioni transitorie).

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora ottemperato a quanto previsto dal-

l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, devono, entro il 30 giugno 1994, presentare in ogni caso all'ufficio del registro competente copia della concessione in sanatoria, oppure un certificato del comune o un certificato sostitutivo di atto notorio che attesti che il procedimento per la concessione in sanatoria è ancora nella fase istruttoria.